

Prot. 36931  
del 23/11/2020



# CORTE DI APPELLO DI ROMA

## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la CORTE DI APPELLO DI ROMA

la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

la CAMERA PENALE DI ROMA

**PER INDIVIDUARE LINEE GUIDA COMUNI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ECCEZIONALE  
INTRODOTTA, IN RELAZIONE AL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19, DALL'ART. 23 D.L.  
149/2020 IN CORSO DI CONVERSIONE**

Il Presidente della Corte di Appello di Roma

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente della Camera penale degli Avvocati di Roma e coordinatore delle Camere penali del Lazio

considerata la grave e perdurante emergenza sanitaria in corso in relazione all'epidemia da Covid-19 e la conseguente necessità di ridurre al minimo possibile le concentrazioni di persone in luoghi chiusi;

ritenuta al contempo la necessità di non penalizzare oltre misura il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, già fortemente condizionato dalla situazione di emergenza nazionale in atto;

visto l'art. 23 del d.l. 149/2020 (di seguito l'art.23), in corso di conversione, e ritenuta la necessità di dare alla normativa introdotta applicazione quanto più possibile uniforme;

all'esito dell'interlocuzione avvenuta il 19 novembre 2020 fra i rappresentanti degli Uffici giudiziari e dell'Avvocatura sopra menzionati;

preso atto delle forti preoccupazioni che da tempo vengono manifestate principalmente, ma non esclusivamente, da rilevanti settori dell'Avvocatura in relazione al rischio che una normativa dettata dall'emergenza possa di fatto tradursi in una duratura, se non irreversibile, lesione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza della decisione, richiamati dalla legge delega al vigente codice di procedura penale; principi che devono invece rimanere ispiratori del moderno processo penale;

ribadita pertanto la natura eccezionale della normativa introdotta con l'art. 23, conseguente alla grave emergenza sanitaria in corso e motivata dalla esigenza di non compromettere la funzione



giurisdizionale, salvaguardando in tal modo i diritti e le aspettative delle parti e dei cittadini, nonché la legittima aspirazione dell'Avvocatura a non dover interrompere nuovamente la propria attività professionale;

ribadito il comune convincimento che, qualsiasi soluzione applicativa venga concordata in merito alla gestione cartolare dei processi, le udienze si dovranno comunque celebrare con la partecipazione del collegio giudicante nell'aula di udienza, ancorché senza la presenza delle parti, e con l'assistenza di un funzionario di cancelleria che redigerà apposito verbale delle attività svolte e curerà l'immediata trasmissione del dispositivo a mezzo PEC all'ufficio della Procura Generale ed ai difensori delle parti private;

premesso che, pur costituendo oggetto di interpretazione, come tale riservata alla autorità giudiziaria che procede, il regime transitorio di cui all'art. 23, commi cinque e sei, appare modulato, sulla scorta della previsione dell'art. 32 del d.l. cit., quanto alla sua entrata in vigore, secondo la seguente scansione temporale: dal 9 al 23 novembre inclusi la normativa eccezionale dell'art. 23 non trova applicazione; dal 24 novembre all'8 dicembre inclusi si applica la disciplina transitoria di cui ai commi due e sei dell'art. 23; dal 9 dicembre e fino alla fine dell'emergenza (allo stato 31 gennaio 2021) trova applicazione la disciplina di cui ai commi da uno a quattro dell'art. 23.

Tutto ciò premesso, i sottoscrittori convengono sull'opportunità di adottare le seguenti linee guida processuali cui uniformare l'attività giurisdizionale penale della Corte di Appello di Roma durante il periodo di emergenza sanitaria.

1. L'art. 23, primo comma, trasforma il rito per la celebrazione di tutti i processi che ricadano sotto la sua previsione in rito camerale prevedendo per la relativa trattazione le forme cartolari; è implicito che, ove per una qualsiasi ragione venga ripristinata la celebrazione del processo in presenza, essa tornerà a rispondere alle ordinarie previsioni del codice ed in particolare a quelle espresse negli artt. 599 e 602 c.p.p.
2. L'eccezionalità della normativa posta dall'art. 23 fa sì che, ogni qual volta il processo ritorni alla celebrazione orale, eventuali scritti pervenuti a titolo di conclusioni assunte da una o più delle parti manterranno il mero valore di una memoria illustrativa senza efficacia vincolante; la parte interessata, come previsto dalla legge, sarà libera di autodeterminarsi diversamente in udienza assumendo conclusioni anche difformi o in contrasto con quelle scritte già espresse.
3. La volontà anche se di una sola parte, purché ritualmente espressa, di accedere alla trattazione orale produce l'effetto, in specie nei processi plurisoggettivi o con parte civile, di rendere irrilevante la diversa volontà manifestata da altra o dalle altre parti processuali.
4. L'art. 23 non trova applicazione ai processi già incardinati con rito ordinario, nonché ai processi di Corte di Assise, agli incidenti di esecuzione, ai giudizi di prevenzione, di revisione o di riconoscimento dell'ingiusta detenzione, alle procedure aventi per oggetto MAE o di natura

estradizionale, nonché ai giudizi di rinvio da annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, salvo che l'annullamento sia stato integrale e per motivi procedurali, nel quale ultimo caso rivive in toto la fase del giudizio di appello.

5. Ai fini di una corretta gestione del meccanismo processuale è imprescindibile che tutte le parti interloquiscano esclusivamente con la Corte di appello, la quale fornirà immediatamente l'indicazione di quattro indirizzi mail (PEC), una per ciascuna delle quattro sezioni, ai quali dovrà essere inoltrata tutta la posta concernente per tal parte il processo di appello (dichiarazioni, manifestazioni di volontà ed atti di assunzione delle conclusioni in forma cartolare, incluse le conclusioni scritte e la nota spese delle parti civili). Dovrà essere evitata con la massima cura la trasmissione di atti il giorno antecedente a quello fissato per l'udienza in quanto la Cancelleria potrebbe non trattarli in tempo utile. La Cancelleria provvederà a dare immediata comunicazione alle controparti, con lo stesso mezzo (PEC), di ogni comunicazione valida ricevuta (non saranno quindi trasmesse comunicazioni pervenute successivamente alla scadenza dei termini perentori di legge).

La Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera penale di Roma convengono reciprocamente sull'auspicio di un contestuale scambio di cortesia delle richieste di trattazione orale. Tale comunicazione non potrà comunque ed in alcun modo sostituire la richiesta direttamente indirizzata all'Ufficio giudicante, unica avente efficacia giuridica.

6. I termini di cui all'art. 23, secondo comma, non sono assistiti da sanzione processuale quanto alla loro eventuale violazione; essi sono ordinatori ed ordinari e quindi non liberi; l'eventuale violazione del termine non produce effetti pregiudizievoli per la parte che vi sia incorsa purché sia rispettato il contraddittorio e quindi sia assicurato un congruo termine alla controparte per replicare (cinque giorni) oppure vi sia accettazione espressa o tacita della controparte o di tutte le controparti. In tali casi la Cancelleria provvederà comunque a dare tempestiva comunicazione alle controparti degli atti ricevuti.
7. La mancata presentazione delle conclusioni scritte nella celebrazione cartolare non determina sanzione processuale alcuna. La Corte formulerà il proprio giudizio, senza ulteriori ritardi, sui motivi di impugnazione proposti e sulle eventuali conclusioni scritte pervenute.
8. In ipotesi di concordato ex art. 599 bis c.p.p. esso verrà trasmesso alla Corte di appello entro il termine previsto per la richiesta di trattazione orale; la Corte ne prenderà atto comunicando tempestivamente eventuali irregolarità formali onde consentirne la rettifica ad opera delle parti. In ipotesi di mancato accoglimento, la Corte ne darà comunicazione alle parti provvedendo alla fissazione di una nuova udienza di trattazione.


9. La Corte trasmetterà i cd. fascicoletti per l'udienza all'Ufficio del P.G. in tempo utile per consentire lo studio degli atti e il rispetto del termine perentorio dall'art. 23, quarto comma.
10. In ipotesi di richieste di trattazione orale pervenute successivamente allo spirare del relativo termine perentorio, la Cancelleria informerà la parte della tardività della domanda confermando la trattazione camerale. Di quanto sopra sarà dato atto nel verbale di udienza da parte del Collegio che adotterà i provvedimenti conseguenti senza la presenza delle parti.
11. I processi che vedono imputati sottoposti a misura cautelare, personale, detentiva verranno trattati in conformità alle indicazioni sopra riportate. Il Collegio giudicante valuterà la sussistenza della manifestazione di volontà a presenziare all'udienza in tempo utile a radicare la trattazione in forma orale. Nei decreti di citazione ancora da emettersi sarà inserito apposito avvertimento all'imputato della facoltà di richiedere la partecipazione all'udienza e dunque la trattazione orale nei termini e nelle forme di legge. Quanto invece ai decreti già emessi, ciascun Collegio giudicante valuterà ogni situazione processuale secondo un criterio di prudente apprezzamento, eventualmente revocando l'ordine di traduzione ovvero adottando i provvedimenti di volta in volta ritenuti più idonei a salvaguardare i diritti dell'imputato contemperandoli con i diritti delle altre parti.
12. Si conviene che, ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (ed analogamente avverrà per la difesa di ufficio degli irreperibili di fatto o in ulteriori situazioni analoghe), la partecipazione in forma cartolare esplicita con la presentazione di conclusioni scritte viene equiparata alla partecipazione diretta all'udienza per cui la liquidazione dei relativi onorari professionali non subirà decurtazioni ad alcun titolo in relazione alla voce "partecipazione all'udienza".

Il presente protocollo è aperto all'adesione degli altri Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto.

Roma, 23.11.2020

Il Presidente della Corte di appello di Roma

dott. Giuseppe Meliardo



Il Procuratore Generale di Roma

dott. Antonio Mura



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  
avv. Antonino Galletti



Il Presidente della Camera Penale di Roma, anche nella qualità di coordinatore delle Camere penali del  
Lazio

avv. Cesare Placanica

